

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanze del 30 marzo 2022, 2 BvR 2069/21, e del 20 aprile 2022, 2 BvR 1713/21, in materia di estradizione e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea**

06/05/2022

Con le ordinanze in oggetto, il Tribunale costituzionale federale ha parzialmente accolto due ricorsi costituzionali che erano diretti contro le decisioni di tribunali ordinari che avevano dichiarato ammissibili le estradizioni dei ricorrenti (nel procedimento 2 BvR 1713/21 verso la Svezia ai fini dell'esecuzione di una misura correttiva e nel procedimento 2 BvR 2069/21 verso la Turchia ai fini dell'azione penale). Ad avviso del *Bundesverfassungsgericht*, le decisioni dei tribunali violavano il diritto dei ricorrenti al giudice naturale ai sensi dell'art. 101, comma 1, secondo periodo, della Legge fondamentale (LF). Poiché le questioni di diritto su cui si basavano le decisioni non erano state ancora chiarite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i tribunali non avrebbero dovuto decidere senza operare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Nel procedimento 2 BvR 1713/21, alla luce dei fatti di causa era sorta la questione, rilevante ai fini del decidere, se l'art. 1, comma 3, della Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo dovesse essere interpretato alla luce dell'art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali (diritto all'integrità fisica e mentale), nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione dovesse accertare se la persona interessata, affetto da una malattia mentale, fosse soggetta, con la consegna, a un rischio concreto di (ulteriori) gravi danni alla sua salute. Inoltre, si era posta la questione se un tale eventuale pericolo rappresentasse un impedimento alla consegna.

Nel procedimento 2 BvR 2069/21 era invece sorta la questione, rilevante ai fini del decidere, se il riconoscimento definitivo del ricorrente come rifugiato da parte delle autorità italiane nel maggio 2010 fosse vincolante per il procedimento di estradizione nella Repubblica federale di Germania sulla base dell'obbligo derivante dal diritto dell'Unione di interpretare il diritto nazionale in modo conforme alle direttive e se quindi il riconoscimento dello *status* di rifugiato fosse necessariamente impeditivo di un'extradizione in Turchia fino alla sua revoca o alla sua scadenza.

\*\*\*

Le decisioni e il relativo comunicato stampa sono reperibili *online* alle pagine:

[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/03/rk20220330\\_2bvr206921.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/03/rk20220330_2bvr206921.html)

[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/04/rk20220420\\_2bvr171321.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/04/rk20220420_2bvr171321.html)

<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/bvg22-035.html>

*Maria Theresia Roerig*